



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 28/12/2018

OGGETTO:	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 (T.U.S.P.)
----------	---

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 18:52 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

COMPONENTI		PRESENTE /ASSENTE
MICHELE SPADARO	SINDACO	presente
PIETRO SACCA'	ASSESSORE	presente
DOMENICO POLIMENI	ASSESSORE	presente

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **0** su n. **3** componenti della Giunta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica) così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; che così dispone:

“Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il

provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

2. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

3. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

4. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

6. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

7. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

8. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) *le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

– ovvero, *al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.10.2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare; - determinazioni per alienazione”

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione dalla quale non risulta necessario alcun adeguamento per l'esercizio 2017 al piano delle partecipazioni approvato nel 2017;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 33 del 20.10.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Laganadi, ai sensi dell'articolo 24 del citato D.Lgs. n. 175/2016, con l'individuazione di quelle da mantenere/alienare, il cui esito è così di seguito riepilogato:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A.;

PARTECIPAZIONE DA ALLIENARE:

ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL'ASPROMONTE S.R.L.

CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO

CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO.

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione;

CONSIDERATO che per le partecipazioni per le quali è stata deliberata l'alienazione, l'Ente sta ancora provvedendo ad effettuare le conseguenti comunicazioni, ai fini dell'attivazione degli adempimenti di competenza delle diverse Società secondo le previsioni dei rispettivi Statuti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area competente per materia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. **DI DARE ATTO** che la situazione delle partecipazioni del Comune di Laganadi risulta ad oggi immutata rispetto a quella rilevata in sede di revisione straordinaria, giusta delibera C.C. n. 33 del

20.10.2017, nonché a seguito della deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2018, ed è così riepilogata:

PARTECIPAZIONE DA MANTENERE:

ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO RC A.R.L.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A

PARTECIPAZIONE DA ALLIENARE:

- ASPROGAL – GRUPPO AZIONE LOCALE PER LO SVILUPPO DELL'ASPROMONTE S.R.L.
- CONSORZIO CICLO INTEGRALE AREA DELLO STRETTO
- CONSORZIO ECODISTRETTO DELLA VALLATA DEL GALLICO.

Nessuna azione viene intrapresa nei confronti di FATA MORGANA S.P.A. già in liquidazione.

2. **DI CONFERMARE** la ricognizione al 31/12/2017 delle società di cui il Comune di Laganadi detiene partecipazione come disposto dall'art. 20 del T.U.S.P., e di conseguenza, di confermare il piano di riassetto di cui alla citata delibera C.C. 33/2017, la cui attuazione è ancora in itinere, nonché della deliberazione G.C. n. 4 del 29.01.2018, così come dettagliato negli allegati A) e B), alla presente deliberazione;
3. **DI COMUNICARE** l'esito quanto deliberato con la presente, in apposita seduta, al Consiglio Comunale e all' Organo di Revisione economico - finanziaria per l'espressione del relativo parere;
4. **DI DISPORRE CHE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, cura del Responsabile, al quale viene trasmessa la presente per gli adempimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE CHE** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, competente ai sensi dell'art. 5, c.4 D.Lgs. 175/2016 s.m.i. ed al revisore dei conti dell'Ente, a cura del Responsabile del servizio Finanziario;
6. **DI DARE ATTO** che la ricognizione effettuata non implica un nuovo piano di razionalizzazione, non ricorrendo alcune delle situazioni elencate dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 145/16 s.m.i.;
7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Laganadi.

Infine la Giunta Comunale, attesa la necessità di provvedere con urgenza determinata dalla prossimità della scadenza del 31.12.2018, quale termine per la ricognizione ordinaria ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 ,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Assunta Maria Neri

PARERI D. Lgs. 267/00 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ART. 20 D. LGS. N. 175/2016 (T.U.S.P.)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO E CONTABILE

La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, 28/12/2018

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale, 11/01/2019

L'addetto
f.to: E. Cartellà

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;(decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

- **Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000**

Dalla residenza comunale, 28/12/2018

Il Segretario Comunale
Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente